



COMUNE DI SINNAI
Provincia di Cagliari

ORDINANZA N° 21
del 27/05/2009

DETERMINAZIONE DEGLI ORARI PER LE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE DAL 1 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2009

IL SINDACO

VISTE:

- la Legge Regionale 18 maggio 2006 n. 5 "Disciplina generale delle attività commerciali", titolo III, art. 32 "*Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande*" e art. 33 "*Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione aperti al pubblico*";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/21 del 28/11/2006, "Direttive di carattere generale per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande";

RICHIAMATA la propria Ordinanza Sindacale n. 12 del 22 marzo 2002;

VISTO l'art. 50, comma 7, della Legge 18.08.2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO la Legge del 26-10-1995 n. 447 – "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

RAVVISATA la necessità di procedere alla determinazione dell'orario minimo e massimo di apertura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa, gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande aperti al pubblico osservano le seguenti disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura sino al 30 settembre 2009:

ZONE URBANE: gli orari devono essere compresi fra le 06,00 e le 02,30;

ZONE EXTRAURBANE: gli orari devono essere compresi fra le 06,00 e le 02,30.

Ciascun esercente ha facoltà di scegliere l'orario di somministrazione nell'ambito dei limiti di cui ai commi precedenti, diversificando tra un giorno e l'altro della settimana.

Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile all'esterno del locale con l'indicazione dell'orario di apertura e chiusura, con specificato chiaramente l'eventuale orario diversificato tra un giorno e l'altro della settimana e dell'eventuale giorno o degli eventuali giorni di chiusura settimanale.

Gli esercenti possono effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'attività prevalente di somministrazione di alimenti e bevande, fino al limite massimo di quattro ore consecutive.

Gli esercenti possono altresì, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.

L'esercente può chiudere temporaneamente l'esercizio per un periodo di tempo non superiore a trenta (30) giorni senza alcun obbligo di comunicazione al Comune.

La chiusura temporanea dell'esercizio per periodi di tempo superiori ai 30 giorni dovrà essere comunicata preventivamente al competente Ufficio Comunale.

La chiusura temporanea non potrà essere effettuata per periodi di tempo superiori ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità, pena la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell' art. 31, comma 1, lett. a) della L.R. 18.05.2006, n. 5.

È vietata la somministrazione e la vendita (anche da asporto) delle bevande alcoliche oltre le ore 02,00.

Le attività sonore sono consentite fino alle ore 01.00 nei limiti della Legge Quadro sull'inquinamento acustico del 26 ottobre 1995, n. 447. Dopo le ore 01.00 è fatto divieto assoluto di svolgere attività sonore di qualsiasi genere.

Dopo l'orario di chiusura è vietato svolgere qualunque attività che possa recare disturbo alla quiete pubblica.

Per le attività all'interno delle zone urbane è fatto divieto, oltre l'orario di chiusura, di svolgere attività di pulizia e sgombero dei locali o altre attività che possano recare disturbo alla quiete pubblica; tali operazioni devono effettuarsi dopo le ore 07,00 del mattino seguente.

Le attività che operano all'interno del centro urbano devono inoltre porre in essere tutti gli accorgimenti, gommini su sedie e tavoli, e quant'altro necessario ad attenuare al massimo i rumori in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica.

Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza è punito con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia.

È fatto obbligo ai titolari delle autorizzazioni di pubblico esercizio di tenere affissa nel loro locale, in modo ben visibile, copia della presente ordinanza.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o altri complessi ricettivi; pertanto la somministrazione dei pasti e delle bevande oltre l'orario di chiusura e prima dell'orario di apertura può essere consentita solo alle persone alloggiate, ai loro ospiti o a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e sostituisce le precedenti ordinanze sindacali in materia di orari di apertura e chiusura delle esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica e i Vigili Urbani sono incaricati di far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza procedendo a carico dei trasgressori a termini di legge.

Manda copia della presente a:

PREFETTURA	Cagliari;
COMANDO STAZIONE CARABINIERI	Sinnai;
COMANDO STAZIONE CARABINIERI	Maracalagonis;
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	Sede;
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE.....	Sede;
ALBO PRETORIO	Sede.

**IL SINDACO
(Sandro Serreli)**